Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 13 ottobre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 238 DEL 13 OTTOBRE 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Istituto mobiliare italiano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 8 settembre 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate al rimborso. — **« Eridania » Società anonima zuccherifici nazionali, in Genova:** Obbligazioni 3 % sorteggiate il 23 settembre 1936-XIV. — **Società anonima romana per la fabbricazione dello zucchero, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto di credito comunale dell'Istria, in Pola:** Elenco delle obbligazioni 4,50 % sorteggiate nella 3ª estrazione del 23 settembre 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società finanziamenti esteri « SYEA » già Società per lo sviluppo economico dell'Albania, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1936-XIV. — **Società anonima Consorzio macellatori, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1936-XIV. — **Comune di Varese:** Obbligazioni dell'ex comune di Induno Olona sorteggiate il 26 settembre 1936-XIV. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni sorteggiate nella 40ª estrazione del 1° settembre 1936-XIV. — **Società anonima tramvie elettriche Liguri-Sanremo, in Sanremo:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Comune di Clusone (Bergamo):** Obbligazioni 6 % - emissione 1928 - sorteggiate il 30 settembre 1936-XIV.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1936-XIV, n. 1792.
Riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, che approva il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e le successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
Visto il R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, concernente la disciplina delle denuncie e dei contributi sindacali obbligatori e le successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche e aggiunte in materia di riscossione di contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme e con la procedura privilegiata delle imposte dirette;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per la pubblicazione dei ruoli di contributi la cui riscossione secondo le norme in vigore deve aver luogo con la procedura relativa alla riscossione delle imposte dirette, e per la relativa consegna agli esattori, si osservano esclusivamente i termini stabiliti dall'art. 24 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, e dall'art. 2 del R. decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762.

I ruoli dei contributi si riscuotono in coincidenza con i ruoli principali o suppletivi delle imposte dirette, la riscossione si inizia sempre con la prima rata dell'anno se trattasi di ruoli principali, con la prima e la quarta se trattasi di ruoli suppletivi.

I ruoli principali o suppletivi di contributi che siano consegnati fuori dei termini stabiliti dal primo comma del presente articolo, in modo che la riscossione non possa essere iniziata con le rate accennate nel comma precedente, vanno in riscossione in coincidenza con le rate dei ruoli erariali della successiva pubblicazione di luglio o gennaio.

Art. 2. — Per la riscossione dei ruoli di contributi nei quali siano iscritti soltanto contribuenti morosi verso l'ente impositore, gli esattori osservano le norme e la procedura privilegiata stabilite per la esazione delle imposte dirette, escluso l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 3. — Gli enti impositori di contributi hanno l'obbligo di comunicare annualmente agli esattori prima della formazione dei ruoli, ed in ogni caso non oltre il mese di settembre di ciascun anno, le matricole dei debitori dei contributi medesimi.

Gli esattori hanno l'obbligo di restituire le matricole entro quindici giorni dalla recezione, con le osservazioni e proposte circa la eliminazione delle ditte già inesigibili, cessate, inesistenti o irreperibili. Di tali osservazioni gli enti suddetti tengono conto nella compilazione dei nuovi ruoli.

Art. 4. — La riscossione dei contributi dovuti da coloro che per l'esercizio del loro commercio od arte debbano essere muniti di licenza rinnovabile ad anno, si effettua mediante applicazione di marche al momento della concessione o della rinnovazione della licenza, secondo norme che saranno emanate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le comunicazioni.

Art. 5. — Le domande di rimborso per inesigibilità dei contributi di cui al presente Regio decreto-legge sono decise entro due mesi dalla data della loro presentazione.

Trascorso tale termine senza che sia stato emesso il provvedimento, l'esattore può ottenere uno sgravio provvisorio, analogamente a quanto è stabilito per le imposte dirette dall'art. 90 del testo unico approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401.

Sulle domande di rimborso o di discarico di quote inesigibili per entrate e contributi di cui al presente Regio decreto-legge, decidono in prima istanza gli Uffici distrettuali delle imposte o gli Enti creditori per i ruoli rispettivamente emanati, ed in grado di appello l'intendente di finanza della provincia.

Contro il provvedimento dell'intendente è ammesso soltanto il ricorso alla Corte dei conti nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento stesso con le norme di cui all'art. 58 del regolamento di procedura approvato con R. decreto 13 agosto 1933 n. 1038.

Art. 6. — Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto-legge.

Art. 7. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — SOLMI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 56. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1793.

Rettifica di confine fra i comuni di Resina e di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande con le quali i Podestà di Resina e di San Giorgio a Cremano chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 26 maggio e 4 ottobre 1934-XII, che il confine fra i comuni anzidetti sia rettificato in conformità della pianta planimetrica redatta in data 30 novembre 1935-XIV dalla Sezione tecnica catastale di Napoli e vistata dall'ingegnere Capo di quell'ufficio del Genio civile;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Napoli in adunanza del 27 maggio 1935-XIII;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 28 luglio 1936-XIV si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 32, comma secondo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Resina e di San Giorgio a Cremano è rettificato in conformità della pianta planimetrica redatta in data 30 novembre 1935-XIV dalla Sezione tecnica catastale di Napoli e vistata dall'ingegnere Capo di quell'ufficio del Genio civile.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 settembre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 378, foglio 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1794.

Approvazione della convenzione 24 luglio 1936 per la concessione, alla Società Trazione Elettrica Lombarda » (S.T.E.L.), dell'elettrificazione dei tronchi tramviari Seregno-Giussano e Seregno-Carate Brianza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda 12 luglio 1935 con la quale la « Società Trazione Elettrica Lombarda » (S.T.E.L.) ha chiesto la concessione di elettrificare i tronchi tramviari Seregno-Giussano e Seregno-Carate Brianza;
Vista la convenzione all'uopo stipulata il 24 luglio 1936 fra il delegato del Ministero delle comunicazioni ed il rappresentante della società suddetta;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione 24 luglio 1936-XIV, stipulata fra il delegato del Ministero delle comunicazioni e il rappresentante della « Società Trazione Elettrica Lombarda » (S.T.E.L.) per la concessione, a quest'ultima, dell'elettrificazione, senza sussidio governativo, dei tronchi tramviari Seregno-Giussano e Seregno-Carate Brianza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 settembre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 1795.

Variazioni ai ruoli organici dei Ministeri dell'educazione nazionale e della marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e le successive modificazioni;

Veduto l'art. 5 della legge 8 luglio 1929-VII, n. 1222;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per la marina, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In applicazione dell'art. 5 della legge 8 luglio 1929-VII, n. 1222, nei ruoli organici del personale amministrativo (gruppo *A*) e del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero della marina, sono soppressi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i posti indicati nell'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina e dal Ministro per le finanze.

Dalla stessa data i ruoli del personale amministrativo (gruppo *A*) e del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'educazione nazionale, sono aumentati dei posti indicati nell'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e dal Ministro per le finanze.

Art. 2. — Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di cui al comma 2° del precedente articolo 1, sono attribuiti al personale dei ruoli indicati nel 1° comma dell'articolo medesimo, che ricopra posti di gruppo e grado uguali a quelli da conferire.

Detto personale sarà scelto d'intesa fra i Ministeri dell'educazione nazionale e della marina, preferibilmente fra quello che si trovi addetto ai servizi di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1929-VII, n. 1222, e che abbia chiesto il trasferimento nell'Amministrazione dell'educazione nazionale e verrà collocato, col proprio grado, nei ruoli di quest'ultimo Ministero interpolandosi col personale appartenente a detti ruoli, in base all'anzianità di grado rispettivamente acquisita alla data di trasferimento.

Art. 3. — Le disposizioni del presente decreto avranno vigore dal primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 55. — MANCINI.

TABELLA *A*.

MINISTERO DELLA MARINA

	Numero dei posti che si sopprimono
Carriera amministrativa:	
(Gruppo *A*) - Grado 10° - Segretario	1
Personale subalterno:	
Usciere capo	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per la marina: MUSSOLINI.

TABELLA *B*.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

	Numero dei posti in aumento
Carriera amministrativa:	
(Gruppo *A*) - Grado 10° - Segretario	1
Personale subalterno:	
Usciere capo	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV.

Conferma in carica del presidente generale, del vice presidente e degli altri componenti il Consiglio direttivo dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, concernente l'ordinamento dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133;

Visto il R. decreto 13 agosto 1932, con cui si è provveduto alla nomina del presidente generale di detta Associazione, del vice presidente e degli altri componenti il Consiglio direttivo;

Veduti i Regi decreti 13 maggio 1935, 19 settembre 1935, e 19 dicembre 1935, con i quali si è provveduto alla sostituzione del vice presidente e di alcuni dei componenti lo stesso Consiglio direttivo;

Rilevato che occorre rinnovare, per compiuto quadriennio, tutti i componenti il predetto Consesso;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono confermati, nelle rispettive cariche e per il periodo 14 agosto 1936-XIV, 13 agosto 1940-XVIII:

1) S. E. l'on. cav. di gr. cr. Filippo Cremonesi, Ministro di Stato, presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

2) On. conte dott. Romeo Gallenga Stuart, senatore del Regno, vice presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione predetta;

3) On. avv. prof. Bruno Biagi, deputato, membro del Consiglio medesimo;

4) On. conte Mario Nomis di Cossilla, senatore del Regno, membro del Consiglio medesimo;

5) Principe don Marcello Borghese, membro del Consiglio medesimo;

6) Duca Luigi Tosti di Valminuta, membro del Consiglio medesimo;

7) Marchese ing. Alberto Theodoli, membro del Consiglio medesimo;

8) Cav. di gr. cr. dott. Bruno Fornaciari, membro del Consiglio medesimo.

Il Capo del Governo Ministro per l'interno proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1936 - Anno XIV
Registro n. 10 Interno, foglio n. 157. — PARDO.

(3969)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1936-XIV.

Sostituzione di un membro della Deputazione di borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 18 gennaio 1936-XIV, concernente la costituzione delle Deputazioni di borsa pel corrente anno, col quale il cav. uff. Orlando Enrico, direttore di sede del Banco di Sicilia, venne, fra gli altri, nominato membro effettivo della Deputazione di borsa di Milano, in qualità di delegato governativo;

Vista la lettera 21 settembre 1936-XIV, con la quale la Direzione generale del detto Istituto, in sostituzione del sig. Orlando Enrico, trasferito da Milano in altra città, designa per coprire la suindicata carica di membro effettivo della Deputazione di borsa di Milano, il rag. Massone Tito, vice direttore di quella sede del Banco di Sicilia;

Decreta:

In sostituzione del cav. uff. Orlando Enrico è nominato deputato effettivo della Deputazione di borsa di Milano, il rag. Massone Tito, in qualità di delegato governativo.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(3991)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1936-XIV.
Regolamento dei pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Polonia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, relativo al pagamento di merci importate originarie e provenienti da Paesi che hanno adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, suoi Possedimenti e Colonie;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci che, secondo le disposizioni in vigore, sono considerate come originarie e provenienti dalla Polonia e che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare dopo il 14 luglio 1936, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in zlotys si farà al cambio fissato di comune accordo tra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Polskie Towarzystwo dla Handlu Kompensacyjnego (Società polacca per il commercio in compensazione) o dell'Istituto che sarà eventualmente destinato a sostituirla nell'esecuzione degli accordi in oggetto.

Tale cambio resterà in vigore fino al momento in cui i due Istituti suddetti non giudicheranno necessaria una modifica la quale, d'altro canto, avrà luogo al momento in cui il cambio tra la lira e lo zloty, risultanti dalla media dei corsi effettivi di chiusura dello zloty e della lira alle Borse di Londra, Amsterdam e Zurigo, durante i quattro giorni precedenti, si differenzierà dal corso in vigore, almeno di 3 per cento.

La conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno antecedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — L'importatore, in via definitiva e temporanea, di merce originaria e proveniente dalla Polonia è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura delle merci oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Polonia deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla presentazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dell'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5. — Per le merci esportate in Polonia dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'articolo 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e delle indicazioni del documento emesso, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 6. — Per le merci esportate in Polonia dal 15 luglio 1936 al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle Banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 7. — I trasferimenti a conguaglio di differenze di cambio in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo capoverso dell'art. 1 saranno assoggettati alle regole previste da detto articolo.

Art. 8. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza polacca destinate ad essere importate in Italia dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 9. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private).

Art. 10. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca di Zara e a quelle destinate nella zona franca del Carnaro.

Art. 11. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi e con false indicazioni, o con qualsia altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Polonia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate all'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Polonia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 12. — Il Ministero delle finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13. — I Governi italiano e polacco, come pure gli Istituti incaricati della esecuzione degli Accordi nei rispettivi Paesi, si ritengono senz'altro esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o pregiudizi comunque derivanti dall'applicazione degli Accordi stessi.

Art. 14. — Per le merci originarie e provenienti dalla Polonia, importate dopo il 14 luglio 1936, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 20 novembre 1935.

Art. 15. — Il presente decreto ha vigore dal 14 settembre 1936-XIV.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(3981)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1936-XIV.

Norme per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Lituania.

IL CAPO DEL GOVERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci che, secondo le disposizioni in vigore, sono considerate come originarie e provenienti dalla Lituania e che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente ad importazioni effettuate o da effettuare dopo il 21 settembre 1936 è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in litas si farà al cambio fissato di comune accordo tra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Lietuvos Bankas.

Tale cambio resterà in vigore fino al momento in cui i due Istituti suddetti non giudicheranno necessaria una modifica la quale, d'altro canto, avrà luogo al momento in cui il cambio tra la lira e il litas, risultanti dalla media dei corsi effettivi di chiusura del litas e della lira alla Borsa di Londra del giorno precedente, si differenzierà dal corso in vigore, almeno del 3 per cento.

La conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno antecedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — In relazione al precedente articolo, chiunque abbia importato in qualunque tempo merci originarie e provenienti dalla Lituania ed alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato in tutto o in parte al pagamento di dette merci, dovrà, entro il 15 ottobre 1936 farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per il tramite delle filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in duplice esemplare su apposito modulo e conterrà, tra l'altro l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante.

Art. 4. — L'importatore, in via definitiva o temporanea, di merce originaria e proveniente dalla Lituania è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura delle merci oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Lituania deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente e attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dell'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6. — Per le merci esportate in Lituania dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito e per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel

caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e delle indicazioni del documento emesso, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — Per le merci esportate in Lituania anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle Banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8. — I trasferimenti a conguaglio di differenze di cambio in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo capoverso dell'art. 1 saranno assoggettati alle regole previste da detto articolo.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza lituana destinate ad essere importate in Italia dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti, essere inseriti nel contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto del versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private).

Art. 11. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca di Zara ed a quelle destinate nella zona franca del Carnaro.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Lituania.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate all'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Lituania importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministero delle finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. — I Governi d'Italia e di Lituania, come pure gli Istituti incaricati della esecuzione degli Accordi nei rispettivi Paesi, si ritengono, senz'altro, esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o pregiudizi comunque derivanti dall'applicazione degli Accordi stessi.

Art. 15. — Il presente decreto ha vigore dal 22 settembre 1936-XIV.

Roma, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(3982)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1936-XIV.

Varianti all'art. 8 del decreto Ministeriale 25 agosto 1936, concernente il regolamento dei pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Norvegia.

IL CAPO DEL GOVERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1936, concernente le norme per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali con la Norvegia;

Ritenuta l'opportunità di chiarire anche in sede di esecuzione il disposto dell'art. 8 del decreto Ministeriale sopracitato;

Decreta:

Articolo unico. — All'art. 8 del decreto Ministeriale 25 agosto 1936 è aggiunto il seguente comma:

« Il regolamento delle spese e commissioni potrà ugualmente essere fatto detraendo l'ammontare di queste dalle somme che saranno versate in conti di « Clearing » agli importatori dei due Paesi in pagamento di merci importate.

« Tuttavia gli Istituti incaricati in Norvegia e in Italia dell'esecuzione degli Accordi di pagamento derivanti da scambi commerciali fra i due Paesi, si riservano il diritto di controllare la natura e l'impiego di tali somme, particolarmente se esse rappresentano realmente il controvalore delle spese e commissioni sopramenzionate ».

Roma, addì 7 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(3983)

DECRETO INTERMINISTERIALE 28 settembre 1936-XIV.

Approvazione del calendario ufficiale dei Congressi nazionali ed internazionali da tenersi nel Regno durante l'anno 1937-XV.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER LE COLONIE, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA, PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE, PER I LAVORI PUBBLICI, PER LE CORPORAZIONI E PER LA STAMPA E PROPAGANDA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082, convertito nella legge 30 marzo 1936-XIV, n. 697;

Decreta:

È approvato l'unito calendario ufficiale dei Congressi nazionali ed internazionali da tenersi nel Regno durante l'anno 1937-XV, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082, convertito nella legge 30 marzo 1936-XIV, n. 697.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

Il Ministro per le colonie: LESSONA.

Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per i lavori pubblici: COBOLLI-GIGLI.

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

Il Ministro per la stampa e propaganda: ALFIERI.

Calendario ufficiale dei Congressi per l'anno 1937-XV.

Numero	Oggetto del Congresso	Località	Data di inizio e di chiusura
1	Congresso nazionale del cemento.	Casale Monferrato	19-21 marzo.
2	Congresso dell'Istituto internazionale di filosofia.	Roma	31 marzo-4 aprile
3	I Congresso dell'Unione matematica italiana.	Firenze	1-3 aprile.
4	I Congresso nazionale di urbanistica.	Roma	5-7 aprile.
5	VI Congresso Nazionale di microbiologia.	Milano	12-15 aprile
6	III Congresso Nazionale di studi coloniali.	Firenze	12-19 aprile
7	XXI Congresso Nazionale della Società Italiana di psichiatria.	Napoli	22-25 aprile.
8	VI Congresso Nazionale delle Casse di risparmio.	Littoria	10-15 maggio
9	I Congresso della Società internazionale di antropologia e psicologia criminale.	Roma	10-16 maggio.
10	II Congresso storico lombardo della R. Deputazione di storia patria per la Lombardia.	Bergamo	18-20 maggio.
11	II Congresso internazionale dei ragionieri.	Roma	1-3 giugno.
12	XXIV Congresso Nazionale della Associazione medica italiana di idroclimatologia e terapia fisica.	Roma	7-11 giugno.
13	XIII Congresso geografico nazionale.	Udine e Gorizia	1-5 settembre.
14	XII Congresso Nazionale di filosofia.	Napoli	5-11 settembre.
15	XXXXII Congresso Nazionale dell'Associazione elettrotecnica italiana.	Bari	21-27 settembre.
16	V Congresso Nazionale di studi romani.	Roma	24-30 settembre.
17	III Congresso internazionale di pediatria.	Roma	27-30 settembre.
18	II Congresso Internazionale per la protezione dell'infanzia.	Roma	4-8 ottobre.
19	XXXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di ostetricia e ginecologia.	Roma	11-14 ottobre.
20	XXV Congresso della storia del Risorgimento italiano.	Roma	16-20 ottobre.
21	XXXXIII Congresso Nazionale di medicina interna.	Torino	19-23 ottobre.
22	Annuale congresso della Società italiana di otorinolaringoiatria.	Roma	22-24 ottobre.
23	XXXXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di chirurgia.	Torino	24-28 ottobre.
24	III Congresso Nazionale della Società italiana di chirurgia riparatrice plastica ed estetica.	Torino	29-30 ottobre.

(3990)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio 2 ottobre 1936-XIV, n. 10049-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1711, contenente modificazioni al ruolo centrale del Ministero delle corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 28 settembre 1936-XIV.

(3992)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA
UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchi di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 46906, registrato il 27 gennaio 1934 al nome della Bemberg S. A. a Milano e compreso nell'elenco n. 1-2, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 1935, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare, con dichiarazione del 25 luglio 1934 autenticata dal notaio Bernardino Erbetta a Maggiora e presentata in pari data al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano.

Il marchio di fabbrica n. 46940, registrato il 1º febbraio 1934 al nome della Società meccanica « La Precisa » a Napoli e compreso nell'elenco n. 3-4, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 1935, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare, con dichiarazione del 18 agosto 1934 autenticata dal notaio Riccardo Catalano, a Napoli e presentata all'ufficio della proprietà intellettuale il 30 agosto 1934.

Il marchio di fabbrica n. 47433, registrato il 2 aprile 1934 al nome di Cornelis Jacobus De Looff e Achille Frabasile a Milano, e compreso nell'elenco n. 7-8, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 1935, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dai titolari, con dichiarazione del 26 febbraio 1935, autenticata dal notaio Giuseppe Quadri a Paullo e presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 6 marzo 1935.

Il marchio di fabbrica n. 50854, registrato il 20 aprile 1935 al nome della Società Achille Brioschi & C. a Milano e compreso nell'elenco n. 7-8, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1936, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare, con dichiarazione del 3 settembre 1935, autenticata dal notaio Giovanni Rizzi a Milano e presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 10 settembre 1935.

Il marchio di fabbrica n. 51362, registrato il 26 giugno 1935 al nome della Ditta Giuseppe Rivetti & Figli a Biella (Vercelli) e compreso nell'elenco n. 11-12, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1936, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare, con dichiarazione del 24 ottobre 1935 autenticata dal notaio Pericle Germano e presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 31 ottobre 1935.

Il marchio di fabbrica n. 50901, registrato il 27 aprile 1935 al nome di Mario Sanguineti a Roma e compreso nell'elenco n. 7-8, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1936, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare, con dichiarazione del 31 ottobre 1935 autenticata dal notaio Emilio Bermond a Milano e presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 12 novembre 1935.

Il marchio di fabbrica n. 33442, registrato il 31 maggio 1926 al nome della Ditta Saul Sadoch a Trieste, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare, con dichiarazione del 17 luglio 1936, autenticata dal notaio Giulio Paolina a Trieste e presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 21 luglio 1936.

Roma, addì 7 ottobre 1936 - Anno XIV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(3996)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 ottobre 1936 - Anno XIV - N. 196.

S. U. A. (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92 —
Francia (Franco)	88,80
Svizzera (Franco)	437,50
Argentina (Peso carta)	5,29
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,195
Canadà (Dollaro)	—
Cecoslovacchia (Corona)	—
Danimarca (Corona)	—
Germania (Reichsmark)	7,6336
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	4,7059
Olanda (Fiorino)	—
Polonia (Zloty)	360 —
Spagna (Peseta)	—
Svezia (Corona)	4,8193
Turchia (Lira turca)	15,10
Rendita 3,50 % (1906)	75,525
Id. 3,50 % (1902)	72 —
Id. 3 % lordo	51,075
Prest. redim. 3,50 % - 1934	75,45
Rendita 5 % (1935)	91,425
Obbl. Venezie 3,50 %	88,075
Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,325
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,55
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,325
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,475
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile 1934	106233	Cap. [illegible]03 —	Casoria Domenico e Margherita fu *Pasquale*, minori sotto la p. p. di Amoroso Antonietta, ved. di Casoria Pasquale, dom. in Pago del Vallo in comune di Lauro (Avellino), con usufrutto vit. a Casoria Giuseppe di Domenicangelo, dom. come sopra.	Casoria Domenico e Margherita fu *Domenicantonio-Pasquale*, minori sotto la p. p. di Amoroso Antonietta, vedova di *Casoria Domenicantonio-Pasquale*, dom. e con usufrutto come contro
»	105728	210 —	Galli *Vincenza* fu Davide, ved. di Schiavi Paolo, dom. a Novara.	Galli *Carolina-Vincenza* fu Davide, ved. ecc. ecc. come contro.
Cons. 3,50 % 1906	349366 349367	87,50 24,50	Giunipero *Giuseppina* di Marcello, nubile, dom. a Lu (Alessandria).	Giunipero *Maria-Giuseppa* di Marcello, nubile, dom. a Lu (Alessandria).
3,50 % Redim. 1934	367324	245 —	Ceresa Mario, *Norina* e Giacinto di Antonio, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Mazzè (Torino).	Ceresa Mario, *Rosa* e Giacinto di Antonio, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Mazzè (Torino).
Cons. 3,50 % 1906	747815 747816	210 — 210 —	Piano *Giuseppa* fu Gennaro vedova di Vairo Francesco dom. a Piaggine Soprana (Salerno).	Piano *Maria-Giuseppa* fu Gennaro vedova ecc. ecc. come contro.
3,50 % Redim. 1934	66950	413 —	*Petillo* Grazia fu Liborio, nubile, dom. a Stigliano (Potenza) vincolato per dote.	*Pelillo* Grazia fu Liborio, ecc., come contro.
»	146807	52,50	Borghino *Maria* fu Giuseppe, moglie di Colli Giuseppe, dom. a Lu Monferrato (Alessandria) con vincolo dotale.	Borghino *Luigia-Maria* fu Giuseppe, moglie di Colli Giuseppe, dom., come contro
»	358825	623 —	Ferrara Blanda *Carmelina* fu Andrea, moglie di Mercadante Giovanni, dom. a Prizzi (Palermo), dotale.	Ferrara Blanda *Maria-Carmelina* fu Andrea, ecc., come contro
»	293269	45,50	*Coffano* Giancarlo minore sotto la p. p. della madre *Erbea* Amalia *Elena* di Giovanni vedova *Coffano*, dom. a Divignano (Novara) con usuf. vit. a *Erbea*-Amalia-*Elena* di Giovanni, ved. *Coffano*, dom. a Divignano (Novara).	*Cofano* Giancarlo fu Emilio, minore, sotto la p. p. della madre *Erbeia* Amalia-*Maddalena* di Giovanni, ved. *Cofano*, dom. a Divignano (Novara), con usufrutto a *Erbeia* Amalia-*Maddalena* di Giovanni, ved. *Cofano*, dom. a Divignano (Novara)
3,50% Redim. 1934	443774	283,50	Fiora *Maria* di Secondo, moglie di *Scarpa* Armando fu Celestino, dom. a Torino, Dotale	Fiora *Elena-Maria* di Secondo, moglie di *Scassa* Armando fu Celestino, dom. a Torino Dotale.
»	383499	49 —	Federico *Anna* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Benvenuto Teresa ved. Federico, dom. a Bosco Trecase (Napoli).	Federico *Felicia-Anna* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Benevento Teresa ved. Federico, dom. a Bosco Trecase (Napoli).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3741)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI MODENA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA.

Veduti i propri decreti nn. 17564 del 25 giugno 1936-XIV con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto bandito con avviso n. 14894 del 25 maggio 1935 e si faceva l'assegnazione delle sedi;

Considerato che, avendo il dott. Basenghi Francesco designato per la seconda condotta di Soliera dichiarato di non accettare il posto occorre provvedere all'assegnazione di detta sede;

Considerato che il dott. Palladini Pietro Antonio che segue il dott. Basenghi Francesco nella graduatoria degli idonei e che ha chiesto a preferenza la sede di Soliera, interpellato ha dichiarato di accettare;

Veduti gli articoli 56 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. Il dott. Basenghi Francesco è dichiarato rinunciatario alla nomina al posto di medico condotto della seconda condotta di Soliera.

2. Il dott. Palladini Pietro Antonio, medico condotto di Prignano è dichiarato vincitore del posto di medico condotto di Soliera.

Il podestà di Soliera è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Modena, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Prefetto: PASSERINI.

(3979)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.